

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA
DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE
SPECIALISTICA**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari (Cod. Fisc. e P. IVA 00196350904), nella persona del Rettore *pro-tempore* Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21, in qualità di Legale Rappresentante;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (P. IVA 02268260904), con sede legale in Sassari, Via M. Coppino n. 26, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, in qualità di Legale Rappresentante.

E

- L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro (Cod. Fisc. e P. IVA 00977680917), con sede legale in Nuoro, via Demurtas n.1, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Mario Antonio Carmine Palermo, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980, il quale prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, e in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il Protocollo d'Intesa Regione - Università del 16/09/2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell'art. 19 prevede che le strutture ove è svolta l'attività di formazione specialistica debbano essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 del 08/08/1991 e al D.M. del 17/12/1997;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione adottata dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari n. 86 del 16/02/2009, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

PRESO ATTO della volontà della Direzione Aziendale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, con la quale si è manifestato l'intendimento di integrare e modificare lo schema di convenzione di cui sopra;

VISTA la Deliberazione n.152 adottata dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente convenzione;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza dell'Università degli Studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l' Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che l' Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari;

VISTE le Deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

VISTA la Deliberazione adottata dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza -Urgenza in data 18 marzo 2016 e dal Consiglio della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari in data 22 marzo 2016.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

L' Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede delle Scuole di Specializzazione, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell' Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare annualmente all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art.38, comma 5, del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.

Art. 6

L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.

L'A.O.U. provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte dell'Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda. Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte dell'Azienda Convenzionata entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori rete di ciascun specializzando.

Art. 7

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015.

Art. 8

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto Formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante. Tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza fuori sede, dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 9

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U., salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nell'Azienda Convenzionata. Come previsto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U., verranno rimborsati dall'Azienda Convenzionata esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, avrà durata triennale e alla scadenza verrà rinnovata con atto formale salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(**Prof. Massimo Carpinelli**)

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari
Il Commissario Straordinario
(**Dott. Giuseppe Pintor**)

Azienda Sanitaria Locale n. 3 di
Nuoro
Il Commissario Straordinario
(**Dott. Mario Antonio Carmine
Palermo**)